



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 197 del 5/01/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 20 ottobre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

2) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DELLE FRATTE MATTEO PER 3 GARE, DEL CALCIATORE ARDEL VALERIO FINO AL 18/11/2022 E DEL CALCIATORE MARSINANO STEFANO FINO AL 04/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.68 LND DEL 28/09/2022 (Gara: AUDACE 1919 – VIGOR PERCONTI del 24/09/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 99 del 21/10/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
letto il reclamo presentato dalla società Vigor Perconti;
visto il Comunicato Ufficiale n.68 del 28.09.2022 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio;
valutati gli atti del fascicolo, con particolare attenzione al referto arbitrale;
preliminarmente ritiene inammissibile il reclamo della Vigor Perconti, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Delle Fratte Matteo, ai sensi dell'art. 137 "Sanzioni", comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, invece, per il resto, accoglie parzialmente il reclamo della Vigor Perconti, riducendo le squalifiche a carico dei calciatori Ardel Valerio e Marsinano Stefano, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riconosce la sussistenza degli insulti nei confronti del direttore di gara, oltre che l'attuazione di una condotta irragionevole, simbolo di un comportamento

antisportivo nei confronti dell'arbitro, ma allo stesso tempo la refertazione arbitrale appare lacunosa su alcuni avvenimenti.

Tali condotte sono certamente repressibili, ma non nei termini in cui sono state refertate dal Sig. Arbitro.

Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ardel Valerio all'11/11/2022 e la squalifica a carico del calciatore Marsinano Stefano fino al 28/10/2022.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Delle Fratte Matteo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'1° dicembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

19) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI APRILIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANTELE MANUEL FINO AL 30/06/2023 E DEL CALCIATORE IORIZZO FABIANO FINO AL 23/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022

(Gara: CITTA DI APRILIA – POL.CITTA DI PALIANO del 20/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

Con decisione del 24/11/2022, C.U. n. 67, il Giudice sportivo del CR LAZIO, in riferimento alla gara Città di Aprilia – Pol. Città di Paliano del 20.11.2022 – Campionato U17 Reg. Maschile, infliggeva a due giocatori della A.S.D. Città di Aprilia, **CANTELE Manuel e IORIZZO Fabiano, la squalifica, rispettivamente fino al 30.06.2023 (Cantele)** in quanto “[..] espulso per aver colpito a gioco fermo con un violento pugno alla nuca un avversario facendolo cadere per terra provocandogli forte dolore. Per accertamenti veniva portato all’ospedale con autoambulanza [..]” e **fino al 23.12.2022 (Iorizzo)** in quanto “[..] espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva e successivamente tentava di aggredire alcuni avversari [..]”.

Avverso tale decisione proponeva reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la A.S.D. Città di Aprilia, la quale, senza negare i fatti contestati ai due calciatori, chiedeva che fosse ridotta l’entità delle squalifiche loro comminate - in particolare nei riguardi di CANTELE Manuel – ritenute eccessivamente afflittive. A fondamento della sopraindicata domanda, la reclamante esponeva argomenti quali la giovane età dei due calciatori, nonché la circostanza secondo cui il gesto del calciatore CANTELE Manuel sarebbe stato commesso in *reazione* ad una precedente azione, anch’essa da considerarsi antisportiva, posta in essere nei suoi riguardi da parte del giocatore Proietto Andrea del Città di Paliano, destinatario del pugno alla nuca, il quale, ad opinione della reclamante, prima di salire in ambulanza, avrebbe anche ammesso di aver colpito l’avversario. Ad ulteriore riprova di quanto dedotto, e sempre riguardo alla posizione del calciatore CANTELE Manuel, la reclamante precisava come anche il suddetto giocatore fosse stato accompagnato presso il Pronto Soccorso per accertamenti medici, e, a tal proposito, produceva copia di cartella clinica di P.S. della Casa di cura privata Città di Aprilia del 20.11.2022 e di certificato medico datato 21.11.2022, attestanti un trauma nasale del giocatore.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

A tal riguardo, fondamentale importanza assumono il referto e relativo supplemento arbitrale, estremamente esaustivi nel descrivere, in modo analitico e dettagliato, lo svolgimento degli eventi occorsi in occasione della competizione in parola, ed il cui contenuto, come noto, ha natura di piena prova fidefacente, in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati, ai sensi dell’art. 61 c.1 del CGS. Dai suddetti documenti ufficiali emerge, infatti, come il calciatore IORIZZO, alla notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, si sia avvicinato all’arbitro ad una distanza piuttosto ravvicinata (circa 50 cm) con fare minaccioso ed aggressivo, urlando contro lo stesso testuali parole “[..] sei un coglione, mi hai fatto perdere la partita! [..]”, per essere poi bloccato a forza e allontanato previo intervento del suo capitano.

Lo stesso calciatore IORIZZO, in seguito, malgrado la sua espulsione, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso e aggressivo verso gli avversari, riuniti nella loro panchina, per essere poi bloccato con fatica dai propri compagni. A tal riguardo, non rinvenendo negli atti ufficiali, tantomeno nel reclamo, elementi idonei a comprovare la sussistenza di circostanze

attenuanti previste dall'art. 13 del CGS, questa Corte ritiene la sanzione comminata dal giudice di prime cure al giocatore IORIZZO Fabiano, decisamente congrua rispetto alle condotte poste in essere dallo stesso, considerati anche i minimi edittali previsti dagli artt. 36 c.1 lett. a) in caso di condotta ingiuriosa o gravemente irrispettosa nei riguardi degli ufficiali di gara (sanzione *minima* della squalifica per due giornate o a tempo determinato, salvo circostanze attenuanti o aggravanti) e 39 del CGS in caso di condotta gravemente antisportiva (sanzione *minima* della squalifica per due giornate).

Ancora, ben descritti risultano i contorni della vicenda relativa alle azioni poste in essere dal calciatore CANTELE Manuel il quale, a gioco fermo, colpiva violentemente con un pugno all'altezza della nuca il n. 13 Andrea Proietto della Società Città di Paliano, che cadeva a terra rimanendo frastornato, tanto da dover essere trasportato in ospedale con un'ambulanza.

Orbene, l'entità e la pericolosità, unitamente alla indubbia intenzionalità del gesto commesso dal giocatore CANTELE Manuel, rendono siffatto comportamento certamente qualificabile come *condotta violenta*, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 38 del CGS, per la quale, come noto, è prevista, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione *minima* della squalifica per tre giornate o a tempo determinato ed in caso di particolare gravità della condotta violenta, è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. Ed anche in riferimento alla posizione del su citato giocatore, la Corte ritiene congrua la misura della sanzione inflitta dal giudice di prime cure, atteso, peraltro, che nei comportamenti posti in essere del medesimo, non si ritiene siano ravvisabili circostanze attenuanti, contrariamente a quanto prospettato dalla reclamante. A tale proposito, giova evidenziare, innanzitutto, la rilevanza rivestita dall'aver il giocatore sferrato il pugno alla nuca dell'avversario a gioco fermo (cfr supplemento di referto arbitrale), ovvero in un frangente slegato dall'azione del gioco. Ciò vale, già di per sé, a svelare, da un lato, l'intenzionalità del gesto; dall'altro, ad escludere l'applicabilità dell'attenuante prevista dall'articolo 13 comma 1 lettera a) del CGS, che ricorre solo allorché il responsabile abbia *agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui* (fattispecie incompatibile con il *gioco fermo*).

Da ultimo, la Corte rileva il dato, di natura assorbente, per il quale negli atti ufficiali non è rinvenibile alcun riscontro relativo a quanto affermato dalla reclamante in merito ad un'asserita *reazione* del calciatore CANTELE ad un previo colpo ingiustamente subito dall'avversario Proietto Andrea ai suoi danni.

Al contrario, il supplemento di referto arbitrale ben chiarisce come a colpire con pugni al viso e al corpo il giocatore CANTELE Manuel sia stato, se mai, il n. 9 del Città di Paliano (a sua volta espulso e raggiunto da squalifica), tale Minotti Davide, non già il Proietto, e, peraltro, dopo che già si era consumata la condotta violenta a scapito di quest'ultimo, da parte del calciatore CANTELE Manuel.

Del tutto inconferente risulta, quindi, anche la documentazione medica relativa al trauma nasale riportato dal giocatore CANTELE Manuel e prodotta dalla reclamante, in quanto inidonea a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dalla A.S.D. Città di Aprilia in ordine alla sussistenza di circostanze attenuanti invocate dalla medesima.

Parimenti, neppure la giovane età dei responsabili rileva, nella fattispecie in discorso, al fine di trarne una circostanza idonea a giustificare una riduzione della pena ex art. 13 c.2 CGS.

Con particolare riferimento al giocatore CANTELE Manuel, la sanzione della squalifica fino al 30.06.2023 risulta idonea e proporzionata in ragione della pericolosità e gravità del gesto da questi commesso, volto a porre in serio pericolo l'integrità fisica altrui, nella convinzione che il giovane, traendo frutto dalla presente esperienza, possa in futuro astenersi dal commettere ulteriori infrazioni di tale rilievo.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 22 dicembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

26) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 LND DEL 30/11/2022 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FALASCHELAVINIO del 27/11/2022 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.153 del 30.11.2022 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio; valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della ASD Anzio Calcio 1924, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, tra i quali assume valore di prova privilegiata il referto arbitrale, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riconosce difatti la sussistenza della indebita presenza non autorizzata, per tutta la durata della gara, da parte della propria tifoseria locale all'interno dell'impianto sportivo, così come dalla relazione del Commissario di campo, oltre che dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la Tribuna della squadra ospitante era fatiscente.

Oltre a questo, si evidenzia che i sostenitori della A.s.d. Anzio Calcio 1924 superavano facilmente il muro posto a delimitare l'impianto, che doveva invece essere chiuso al pubblico per mancata agibilità, come da C.U. n. 147 del 24.11.2022.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 5 gennaio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli